Traduzione C-653/23 - 1

Causa C-653/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

6 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministratīva regionale, Lettonia)

Data della decisione di rinvio:

1° novembre 2023

Ricorrente in primo grado e in appello:

SIA TOODE

Resistente in primo grado:

Valsts ieņēmumu dienests (amministrazione tributaria statale)

[OMISSIS]

Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia)

ORDINANZA

Riga, 1° noviembre 2023

La Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale), [OMISSIS] [composizione della Corte]

ha esaminato, con rito scritto, l'appello interposto dalla SIA TOODE avverso la sentenza dell'Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministratīvo distrettuale, Lettonia) del 14 aprile 2022 nell'ambito del contenzioso amministrativo avviato con atto introduttivo depositato dalla SIA TOODE ai fini dell'adozione di un atto amministrativo favorevole avente ad oggetto la concessione di un aiuto per indennizzarla a fronte della riduzione dei flussi di capitale circolante con riguardo ai mesi di gennaio e febbraio del 2021.

Contesto

Esposizione dei fatti

- Il 25 marzo e il 9 aprile 2021, la SIA TOODE, ricorrente, quale impresa colpita dalla crisi derivante dalla COVID-19, richiedeva all'amministrazione tributaria statale la concessione di un aiuto al fine di garantire i flussi di capitale circolante con riguardo ai mesi di gennaio e febbraio 2021.
- L'amministrazione tributaria statale rilevava che il fatturato della ricorrente con riguardo ai mesi di gennaio e febbraio 2021 non si era ridotto in misura sufficiente per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 del Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumi Nr. 676 «Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai» (decreto n. 676 del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2020, recante il regolamento sugli aiuti destinati a garantire i flussi di capitale circolante alle imprese colpite dalla crisi derivante dalla COVID-19) (in prosieguo: il «regolamento sugli aiuti»).
- La SIA TOODE presentava un ricorso mirante ad ottenere la concessione dell'aiuto con l'obiettivo di garantire i flussi di capitale circolante con riguardo ai mesi di gennaio e febbraio 2021, lamentando che l'amministrazione tributaria statale, nel calcolare il suo fatturato, non avrebbe dovuto prendere in considerazione il valore totale delle operazioni indicato nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto riguardante il rispettivo periodo d'imposta.
- 4 Con sentenza del 14 aprile 2022, il giudice di primo grado respingeva il ricorso della SIA TOODE in considerazione del fatto che quest'ultima non soddisfaceva i requisiti per ricevere gli aiuti.
- 5 La SIA TOODE interponeva un appello avverso tale sentenza, contestando l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui, ai fini del calcolo del fatturato, era necessario prendere in considerazione i dati relativi al valore totale delle operazioni riportati nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- Nel corso del procedimento, il Ministero delle Finanze osservava che il regime di aiuti previsto dal regolamento sugli aiuti era conforme ai requisiti di cui al punto 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» [C(2020) 1863] (in prosieguo: il «Quadro temporaneo») e che il Ministero dell'Economia aveva ottenuto l'approvazione da parte della Commissione europea con riguardo al suddetto regime di aiuti. Detta approvazione, concernente la compatibilità degli aiuti, restava in vigore fino al 30 giugno 2022, con la conseguenza che, decorso tale termine, non era più possibile concedere l'aiuto in virtù del Quadro temporaneo.
- In risposta alle questioni sollevate dalla Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) in un diverso procedimento amministrativo (causa SKA-356/2023), la Commissione europea emetteva un parere in data 11 settembre 2023 (in prosieguo: il «parere della Commissione»).

La Commissione rileva che spetta agli organi giurisdizionali nazionali determinare, sulla base delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, il momento nel quale il richiedente abbia acquisito un diritto giuridicamente vincolante e incondizionato a ricevere un aiuto ai sensi del regolamento sugli aiuti. La Commissione ritiene che, conformemente all'articolo 23 del regolamento sugli aiuti, la concessione sussiste nel momento in cui viene adottata una decisione sulla concessione di tale aiuto (o sul suo diniego) da parte dell'amministrazione tributaria statale.

La Commissione sottolinea inoltre che la concessione di un aiuto successiva alla scadenza del termine previsto dal punto 22, lettera d), del Quadro temporaneo implicherebbe la violazione dell'obbligo di sospensione sancito dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che spetterebbe ai giudici nazionali di impedire l'erogazione di detto aiuto al richiedente. Nel caso in cui l'aiuto richiesto non fosse stato concesso entro il 30 giugno 2022, i giudici nazionali, decorso detto termine, non potrebbero riconoscere un'indennità sostitutiva dell'aiuto di cui trattasi a fronte del danno subito dal richiedente in conseguenza della mancata erogazione dell'aiuto.

La ricorrente replicava al parere della Commissione, sottolineando che la data di concessione dell'aiuto dovrebbe essere considerata quella di adozione della decisione preliminare dell'autorità tributaria di concedere o meno l'aiuto, ossia, nel caso di specie, il 23 aprile 2021. Qualora il giudice nazionale accolga la richiesta di adozione di un atto amministrativo favorevole e ordini all'amministrazione tributaria statale di pronunciare una decisione favorevole alla ricorrente, tale successiva decisione andrebbe considerata la conclusione del procedimento amministrativo già avviato.

L'amministrazione tributaria statale rileva che, con le decisioni impugnate nel procedimento principale, alla ricorrente veniva negata la concessione dell'aiuto con riguardo ai mesi di gennaio e febbraio 2021. Tali decisioni non conferivano alla ricorrente un diritto certo a ricevere l'aiuto. Fino alla scadenza del periodo di sovvenzione, vale a dire il 30 giugno 2022, detta amministrazione non adottava nessun'altra decisione di concessione dell'aiuto a favore della ricorrente. Conformemente a quanto enunciato nel parere della Commissione, la concessione di un aiuto non può essere decisa retroattivamente dagli organi giurisdizionali mediante la condanna dell'amministrazione tributaria statale ad adottare un atto amministrativo di concessione dell'aiuto in un momento successivo alla scadenza del periodo di sovvenzione.

Motivazione

Normativa applicabile

Diritto nazionale

9 Komercdarbības atbalsta kontroles likums (legge sul controllo degli aiuti alle attività commerciali)

Articolo 1, paragrafo 2, punto 2:

Data di concessione dell'aiuto: data nella quale il beneficiario dell'aiuto alle attività commerciali acquisisce il diritto a detto aiuto in conformità alla legge.

10 Administratīvā procesa likums (legge sul procedimento amministrativo)

Articolo 250, paragrafo 2:

Nel valutare la legittimità di un atto amministrativo, gli organi giurisdizionali tengono conto, nella loro decisione, unicamente della motivazione addotta dall'autorità pubblica nell'atto amministrativo. Detto limite non si applica nei casi in cui sia richiesta l'adozione di un atto amministrativo favorevole.

Articolo 254, paragrafo 1:

Se un organo giurisdizionale ritiene fondata la richiesta di adozione di un atto amministrativo, ordina all'autorità pubblica di adottare il rispettivo atto.

11 Regolamento sugli aiuti

Articolo 23:

Si considera data di concessione dell'aiuto quella in cui l'amministrazione tributaria statale adotta la decisione di concedere l'aiuto.

Articolo 23 1:

Se l'aiuto non viene utilizzato nei due mesi decorrenti dalla data di adozione della decisione di concessione da parte dell'amministrazione tributaria statale, l'impresa è tenuta a restituire a quest'ultima la parte di aiuto non utilizzata.

Articolo 24:

La decisione può essere adottata fino al 30 giugno 2022 in conformità al Quadro temporaneo.

Diritto dell'Unione

12 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 107, paragrafo 1:

Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Articolo 107, paragrafo 3, lettera b):

Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento 2015/1589»)

Articolo 1, lettera b), punto ii):

[Si applicano le seguenti definizioni] «aiuti esistenti»: gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio.

Articolo 1, lettera c):

[Si applicano le seguenti definizioni] «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti.

14 Quadro temporaneo [Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01)]

«Punto 22, lettera d):

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti [...]:

d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022».

Motivi di dubbio in ordine all'interpretazione del diritto dell'Unione

In considerazione degli effetti di COVID-19 sugli Stati membri e delle misure di contenimento adottate dagli Stati membri, che hanno un impatto, inter alia, anche sulle imprese, la Commissione ha riconosciuto, nel Quadro temporaneo, che un aiuto di Stato fosse giustificato e potesse essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettessero la redditività (punto 18). Inoltre, il punto 21 del medesimo Quadro temporaneo stabilisce che, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura

indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

Il regolamento sugli aiuti è entrato in vigore il 17 novembre 2020 e stabilisce i criteri e le procedure per la concessione di sovvenzioni alle imprese colpite dalla crisi derivante dalla COVID-19 con l'obiettivo di garantire i flussi di capitale circolante. Detto regolamento è stato redatto in conformità al Quadro temporaneo e mira a indennizzare dette imprese a fronte della riduzione dei flussi di capitale circolante, al fine di superare la seconda ondata di infezione di COVID-19.

Dall'articolo 26 del regolamento sugli aiuti risulta che l'amministrazione tributaria statale adotta una decisione sulla concessione dell'aiuto e procede alla sua erogazione soltanto a seguito della decisione della Commissione europea in merito alla compatibilità con il mercato interno dell'Unione dell'aiuto all'attività commerciale previsto da detto regolamento.

Tale decisione sulla compatibilità dell'aiuto veniva adottata dalla Commissione europea il 16 dicembre 2020 [SA.59592 (2020/N)]; in essa era disposto che l'aiuto potesse essere concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021. Con successive decisioni della Commissione europea veniva stabilito che la scadenza per la concessione degli aiuti sarebbe stata estesa al 30 novembre 2021 [decisione SA.63046 (2021/N) del 3 giugno 2021] e, infine, al 30 giugno 2022 [decisione SA.100596 (2021/N) del 14 dicembre 2021].

Gli aiuti di Stato concessi e versati in conformità al regolamento sugli aiuti devono quindi essere considerati compatibili con il mercato interno.

Da quanto precede si evince che il regime di aiuti approvato nell'ambito del Quadro temporaneo è inteso a fornire un sostegno a breve termine alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di fondi a causa delle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19.

Tale conclusione è confermata dalla normativa in materia. Il punto 22, lettera d), del Quadro temporaneo prevedeva originariamente che l'aiuto fosse concesso entro il 31 dicembre 2020 (detta scadenza è stata prorogata tre volte: con la quarta modifica, entrata in vigore il 13 ottobre 2020, è stata prorogata fino al 30 giugno 2021; con la quinta, entrata in vigore il 28 gennaio 2021, fino al 31 dicembre 2021, e con la sesta, entrata in vigore il 18 novembre 2021, fino al 30 giugno 2022).

Il regolamento sugli aiuti disciplina anche il periodo in cui possono essere concessi gli aiuti di Stato. Secondo l'articolo 24 di detto regolamento, l'autorità pubblica deve adottare la decisione entro il 30 giugno 2022, conformemente al Quadro temporaneo. L'articolo 23 del medesimo regolamento dispone che si considera data di concessione dell'aiuto quella in cui l'amministrazione tributaria statale adotta la decisione di concedere l'aiuto. Inoltre, qualora l'aiuto non venga utilizzato nei due mesi decorrenti dalla data di adozione della decisione di concessione da parte dell'amministrazione tributaria statale, l'impresa è tenuta a

restituire a quest'ultima la parte di aiuto non utilizzata (regolamento sugli aiuti, articolo 23. 1).

Ne consegue che un aiuto dovrebbe considerarsi mirato e compatibile con il mercato interno qualora venga concesso e utilizzato senza indugio per le finalità previste.

17 Tale non è la situazione allorché sorga una controversia vertente sul diritto di un soggetto a ricevere un aiuto di Stato.

Avverso il diniego di concessione di un aiuto di Stato da parte di un'autorità pubblica – ossia un atto amministrativo sfavorevole – il soggetto interessato ha il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un'autorità pubblica gerarchicamente superiore, con la richiesta di adozione di un atto amministrativo favorevole avente ad oggetto la concessione di detto aiuto. In caso di rigetto della domanda da parte dell'autorità pubblica gerarchicamente superiore, il soggetto interessato è altresì legittimato a presentare un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, con la richiesta di adozione di un atto amministrativo favorevole – vale a dire la concessione dell'aiuto – e a far verificare se il suddetto diniego dell'autorità pubblica di concedere un aiuto di Stato sia giustificato.

Nel caso in esame, in data 25 marzo e 9 aprile 2021, la ricorrente presentava all'autorità pubblica competente la domanda di concessione dell'aiuto con riguardo ai mesi di gennaio e febbraio 2021. Le decisioni preliminari di rigetto dell'autorità pubblica venivano pronunciate il 23 aprile e il 7 giugno 2021, mentre le decisioni definitive sono state adottate rispettivamente il 9 giugno e il 23 luglio 2021.

Il procedimento dinanzi a questo Collegio è stato avviato il 29 giugno 2022.

Pertanto, il termine di cui al punto 22, lettera d), del Quadro temporaneo (e all'articolo 24 del regolamento sugli aiuti) è scaduto nel corso del procedimento giurisdizionale.

Nella fattispecie in esame, questo Collegio deve valutare se la ricorrente ha diritto a ricevere aiuti di Stato in conformità al regolamento sugli aiuti e al Quadro temporaneo.

Nell'effettuare tale valutazione, questo Collegio è chiamato inoltre a determinare la data in cui l'aiuto è stato «concesso» ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia a stabilire il momento in cui l'aiuto deve essere considerato concesso. Detto aspetto è decisivo ai fini della precisazione della questione se l'aiuto richiesto dalla ricorrente costituisce un aiuto di Stato esistente o un nuovo aiuto.

19 Secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel determinare il momento in cui deve ritenersi che un aiuto sia stato concesso, il giudice deve tener conto del complesso delle condizioni poste dal diritto nazionale

per la concessione dell'aiuto *de quo* [sentenza del 28 ottobre 2020, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), C-608/19, EU:C:2020:865, punti 31 e 32]. L'elemento determinante per stabilire la data in cui il diritto di ricevere un aiuto di Stato è stato conferito ai suoi beneficiari mediante una determinata misura attiene all'acquisizione, da parte di tali beneficiari, di un diritto certo a ricevere tale aiuto e al correlativo impegno, a carico dello Stato, di concedere detto aiuto. Infatti, è in tale data che una simile misura può comportare una distorsione della concorrenza tale da incidere sugli scambi tra gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (sentenza del 25 gennato 2022, Commissione/European Food e a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, punto 123).

Nello stesso senso, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea emerge che, a partire dal momento in cui il diritto di ricevere un'assistenza, fornita mediante risorse statali, è conferito al beneficiario in forza della normativa nazionale applicabile, l'aiuto deve essere considerato concesso, cosicché il trasferimento effettivo delle risorse di cui trattasi non è decisivo (sentenze del 19 dicembre 2019, Arriva Italia Srl, C-385/18, EU:C:2019:1121, punto 36, e del 20 maggio 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, C-128/19, EU:C:2021:401, punto 45).

Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha anche precisato che, per quanto riguarda più in particolare un'impresa beneficiaria che versa in difficoltà finanziarie, è la decisione delle autorità pubbliche di concedere un'assistenza statale alla medesima, anziché il suo versamento effettivo, che può consentire alle persone che dirigono tale impresa di ritenere che la sua attività sia economicamente redditizia e quindi di proseguirla, sempre che tale decisione crei, in capo all'impresa beneficiaria, un diritto di ricevere tale assistenza (sentenza del 19 dicembre 2019, Arriva Italia Srl, C-385/18, EU:C:2019:1121, punto 37).

Occorre altresì rammentare che l'istituzione di un aiuto di Stato non può derivare da una decisione giurisdizionale, dato che tale istituzione di un aiuto di Stato rientra in una valutazione di opportunità che è estranea alle funzioni del giudice. Di conseguenza, se la normativa nazionale in questione introduce un vantaggio – un aiuto di Stato – le somme concesse da una decisione giudiziaria non possono essere considerati aiuti di Stato diversi da tale vantaggio (sentenza del 12 gennaio 2023, DOBELES HES, C-702/20 e C-17/21, EU:C:2023:1, punti 76 e 78).

Dalla summenzionata giurisprudenza può desumersi che come data di concessione dell'aiuto, che conferirebbe al suo beneficiario un diritto certo e incondizionato all'aiuto *de quo*, deve essere considerata quella della rispettiva decisione dell'autorità pubblica statale mediante la quale viene concesso detto aiuto, indipendentemente dal momento della sua erogazione.

Le circostanze della fattispecie in esame, come si è esposto *supra*, sono tali che l'autorità pubblica competente (l'amministrazione tributaria statale) non ha mai riconosciuto il diritto della ricorrente agli aiuti di Stato e tale questione viene ora

esaminata nell'ambito del procedimento dinanzi a questo Collegio. Non è dunque possibile presumere che, con riguardo alla ricorrente, sia sorto un rapporto giuridico configurabile come un diritto certo e incondizionato agli aiuti di Stato.

In linea di principio, la richiedente può essere titolare di un siffatto diritto soltanto a seguito di una decisione giurisdizionale, qualora il giudice accerti che essa abbia aveva soddisfatto tutti i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale per beneficiare dell'aiuto *de quo* e che il diniego dell'autorità pubblica di concedere l'aiuto fosse illegittimo e infondato. Inoltre, è necessario tener conto del fatto che, data l'inesistenza di un precedente rapporto giuridico, l'esecuzione di una sentenza non può comportare l'adozione di un atto amministrativo favorevole con effetto retroattivo (*ex tunc*). Il giudice può ordinare all'autorità pubblica di adottare il rispettivo atto amministrativo di concessione dell'aiuto con effetto *ex nunc*.

Nel caso in esame, la controversia verte sul diritto a ricevere un aiuto di Stato e sull'erogazione di detto aiuto, istituito in forza del regolamento sugli aiuti e debitamente approvato dalla Commissione europea. Detto aiuto potrebbe essere considerato «esistente» ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento 2015/1589.

La Corte di giustizia dell'Unione europea è stata investita della questione della valutazione degli aiuti che un'autorità pubblica competente ha concesso a una persona posteriormente alla scadenza del termine del regime di aiuti approvato, affermando che essi devono essere considerati nuovi aiuti (sentenza del 7 aprile 2022, KW e SG, C-102/21 e C-103/21, EU:C:2022:272, punti da 31 a 35 e 42).

Tuttavia, le circostanze della presente fattispecie differiscono da quelle suesposte, in quanto l'autorità pubblica non ha adottato la decisione di concessione dell'aiuto posteriormente alla scadenza del regime di aiuti approvato. È invero possibile che, nel procedimento dinanzi a questo Collegio, a seguito dell'esame del diniego dell'autorità pubblica di concedere l'aiuto in conformità al regolamento sugli aiuti, detto diniego venga dichiarato illegittimo, con il conseguente riconoscimento del diritto all'aiuto a favore del soggetto interessato e la condanna dell'autorità pubblica competente ad eseguire la sentenza mediante la concessione dell'aiuto e il versamento all'interessato del rispettivo importo ad esso spettante.

A questo Collegio non è chiaro se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale – nel quale la sentenza afferma il diritto a ricevere l'aiuto posteriormente alla scadenza del termine per la concessione dell'aiuto previsto dalla normativa e approvato dalla Commissione europea, condannando l'autorità pubblica competente a concedere l'aiuto richiesto e versarne l'importo – la data in cui l'autorità pubblica competente ha ingiustificatamente rifiutato di concedere l'aiuto al beneficiario possa essere considerata la data di concessione dell'aiuto e se detto aiuto debba essere considerato esistente oppure nuovo.

22 In materia di aiuti statali, la Corte di giustizia dell'Unione europea può in particolare fornire a questo Collegio gli elementi di interpretazione che gli

consentano di stabilire se una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi del diritto dell'Unione o, eventualmente, se detta misura configuri un aiuto esistente o un aiuto nuovo (sentenza del 13 dicembre 2018, Rittinger e a., C-492/17, EU:C:2018:1019, punto 43).

Questo Collegio, rammentando di essere tenuto a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e ad astenersi dall'adottare misure che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ritiene necessario adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ai fini di una pronuncia pregiudiziale.

[OMISSIS] [considerazioni relative al procedimento]

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [OMISSIS] [rinvio alle norme processuali nazionali], l'Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale)

decide

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che un aiuto di Stato deve essere considerato «concesso» nel momento in cui l'autorità pubblica competente nega ingiustificatamente di riconoscere il diritto di un soggetto ad un aiuto di Stato, ove l'assenza di motivazione della decisione di diniego venga dichiarata da una decisione giurisdizionale successiva alla scadenza del termine per la concessione di detto aiuto.
- 2) Se l'articolo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che in mancanza di una decisione di riconoscimento del diritto all'aiuto, adottata dall'autorità pubblica competente entro il termine per la concessione di detto aiuto costituiscono aiuti esistenti gli aiuti concessi a un soggetto, successivamente alla scadenza del termine per la concessione dell'aiuto stabilito dal regime di aiuti, in forza dell'esecuzione di una decisione giurisdizionale, la quale accerta che, alla suddetta scadenza, il soggetto soddisfaceva tutti i requisiti prescritti dalla normativa nazionale per la concessione dell'aiuto de quo e che il diniego dell'autorità pubblica competente di concedere l'aiuto è illegittimo.

Il procedimento è sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La presente ordinanza non è soggetta ad impugnazione. [OMISSIS]

[OMISSIS] [firme e autenticazione]

